

## 3.6 INDUSTRIA E RISCHI ANTROPICI

*Barbara Valenzano, Claudio Landinetti*



## Introduzione (Ambito di Applicazione, Evoluzione e Criticità)

L'analisi e la regolamentazione del **Rischio di Incidente Rilevante** sono state avviate per la prima volta, nell'ambito della Comunità Europea, con la **Direttiva 82/501/CE**, "*Direttiva Seveso*", a seguito dell'incidente avvenuto all'ICMESA di Seveso (Mi) nel 1976, ove vi fu un'emissione di diossina in atmosfera.

In Italia, tale direttiva è stata recepita con il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988** e successive modifiche o integrazioni. Nel corso degli anni, è stato necessario procedere alla revisione della direttiva comunitaria che ha, a sua volta, portato all'emanazione della **Direttiva 96/82/CE**, detta "*Direttiva Seveso Bis*", recepita in Italia con il **D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999**, che ha abrogato quasi integralmente il DPR 175/88.

L'evoluzione del quadro normativo traccia con chiarezza il mutato approccio che la Commissione Europea e la Comunità Scientifica hanno delineato. Si passa infatti da un concetto di sicurezza rivolto principalmente alle installazioni industriali ed ai lavoratori, ad uno che vede le attività produttive nel contesto territoriale, urbano ed ambientale in cui sorgono, con riferimento specifico alla tutela della popolazione e dell'ambiente.

Il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 ha introdotto il concetto di "*Effetto Domino*", ossia un approccio integrato alla valutazione delle problematiche derivanti dall'analisi del rischio tecnologico con particolare riferimento alla pianificazione territoriale in prossimità di aree industriali ad elevata concentrazione di impianti di processo e depositi.

In tal senso, il **Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09.05.2001** ha definito i "*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*".

Un importante cambiamento si è determinato con il **Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005**, entrato in vigore il 6 dicembre 2005, che ha recepito la **Direttiva 2003/105/CE**, meglio nota come "*Direttiva Seveso Ter*". L'impianto generale del D.Lgs. n. 334/99 non risulta modificato, ma vengono introdotte alcune importanti novità che le Regioni sono chiamate a recepire.

In tale contesto tecnico - normativo ed in attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "*Attività a Rischio di Incidente Rilevante*", con cui dovranno essere conferite dallo Stato alle Regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del D.P.R. 175/88, la **Regione Puglia**, chiamata ad intervenire, ha intrapreso l'iter normativo necessario a disciplinare gli aspetti tecnici connessi alla Pianificazione e Gestione dell'Emergenza, alla Sicurezza dei Processi Chimici Industriali ed alla Tutela del Territorio, attraverso l'emanazione di una specifica Legge Regionale e dei conseguenti atti attuativi.

In linea generale, l'azione normativa intrapresa risulta tesa al raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, gli organi di governo preposti alla sicurezza del territorio e la popolazione, e non prescinde dalla individuazione di opportune misure di controllo e da attività ispettive finalizzate a garantire la tutela del territorio e del contesto produttivo pugliese.

Le misure di controllo effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate dal Comitato Tecnico Regionale nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 238/05, consistono in verifiche ispettive, per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 238/05 attivate dal Ministero dell'Ambiente al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e l'adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.

Le visite ispettive relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 238/05 sono disposte ai sensi del **Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 novembre 1997**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.

Dette ispezioni sono effettuate dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono concepite in modo da consentire un esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza applicati negli stabilimenti.

In tal senso, infatti, la **Legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 14.05.2008, ha disciplinato, quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo 238/05, in conformità con i principi ed i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea). Tale legge ha individuato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Negli anni 2008-2009, tale norma non ha avuto piena attuazione, poiché la stessa è stata impugnata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j),

dal Presidente del Consiglio dei Ministri mediante ricorso notificato alla Regione Puglia in data il 17 luglio 2008.

Tale ricorso è stato respinto, in data 24.07.09, con sentenza della Corte Costituzionale, che si conclude sostenendo che “..l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, operata dalle norme regionali impugnate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa legge statale....”

In tale contesto, si sottolinea che lo sforzo intrapreso dalla Regione Puglia mediante l'emanazione della L.R. 6/08, con è finalizzato a:

1. disciplinare l'esercizio delle competenze amministrative, tecnico procedurali ed ispettive in materia di incidenti rilevanti;
2. individuare le Autorità Competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilire le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;
3. disciplinare l'esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi tecnici coinvolti, ed in particolare del Comitato Tecnico Regionale, di cui all'articolo 8 della L.R. n. 6/08, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente;
4. definire le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica ed alle verifiche ispettive, raccordano le funzioni di ARPA Puglia con quelle del Comitato Tecnico Regionale, di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo;
5. definire il Programma Regionale dei Controlli e l'organizzazione delle Verifiche Ispettive, ai sensi dell'art. 17 della R.L. 6/08.

Per quanto attiene gli aspetti di Sicurezza Industriale, la legge regionale ha previsto il criterio della verifica programmatica delle misure tecnico - gestionali degli impianti, al fine di valutare i rischi connessi ai processi industriali. In tale contesto, particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti legati alla adozione, da parte dei Gestori, dei Sistemi di Gestione della Sicurezza in attuazione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.

Si riportano, nella **Scheda “Legge Regionale n. 6/08 Disposizioni in Materia di Incidenti Rilevanti connessi con determinate Sostanze Pericolose.”**, alcuni elementi di indirizzo relativi alle modalità di coordinamento delle funzioni delle Autorità Competenti e connessi alla Pianificazione dell'Emergenza Esterna ed alla Pianificazione Territoriale di cui al D.M. 09.05.2001.

Tali elementi sono stati individuati dal Disegno di Legge Regionale, curato dal competente Assessorato all'Ecologia, con il supporto tecnico di ARPA Puglia.

**SCHEDA “LEGGE REGIONALE N. 6/08. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE.”**

**Articolo 2 - Funzioni Regionali**

**1. La Regione, per garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.**

**2. Per le finalità di cui al comma 1:**

**a) la Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria di cui all'articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali;**

**b) la Giunta regionale definisce le modalità per il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati;**

**c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio regionale;**

**d) la Giunta regionale provvede all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 334/1999;**

**e) il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale provvede, sentito l'Assessorato all'ecologia, al coordinamento con le disposizioni attuative di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 108 del d.lgs. 112/1998, come modificata dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;**

**f) l'Assessorato all'ecologia, di concerto con l'Assessorato urbanistica e assetto del territorio e con il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale, assicura il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e quelli relativi alla pianificazione territoriale, urbanistica e dell'emergenza;**

**g) l'Assessorato all'ecologia coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti;**

**h) la Giunta regionale definisce i tempi in cui le autorità competenti devono provvedere a disciplinare quanto**

previsto al comma 3.

3. La Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine:

a) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) Puglia con quelle del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi) e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 del d.lgs. 334/1999, nonché definisce le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 17 della presente legge;

b) adotta i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di cui agli articoli 9, 10 e 11 e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo l'integrazione dei procedimenti di cui all'articolo 14;

c) assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440;

d) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

e) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 3, lettere c) e c-bis) dell'articolo 15, nonché per l'aggiornamento della banca dati di cui al comma 4 del medesimo articolo 15 del d.lgs. 334/1999, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

f) cura lo scambio di informazioni, relative agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e alla banca dati sugli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza, con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

g) provvede alla predisposizione e adozione di appositi piani di intervento nelle aree perimetrate ai sensi della lettera d), nonché al coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, situati nelle aree a elevata concentrazione;

h) provvede alla individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999, per i quali le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa delle caratteristiche dei luoghi, della vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi presenti ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 334/1999;

i) definisce il programma regionale dei controlli e l'organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999;

j) provvede all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti, sia mediante specifici provvedimenti settoriali, in coerenza con il documento regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e successive modifiche e integrazioni, nonché con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia mediante lo stesso DRAG o sue parti;

k) fornisce assistenza tecnico amministrativa a province e comuni per le funzioni previste dalla presente legge.

4. La struttura regionale competente per l'attuazione della presente legge, salvo quando non specificamente indicata, è l'Assessorato Regionale all'Ecologia – Settore ecologia, presso il quale, allo scopo, è istituito il servizio "Rischio industriale".

### Art. 3 - Funzioni Provinciali

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose:

a) la definizione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei requisiti e criteri e delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del d.lgs. 334/1999, in attuazione degli indirizzi regionali e anche sulla base di quanto previsto nel piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e del documento regionale di assetto generale di cui alla l.r. 20/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'adeguamento dei PTCP all'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti), per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

c) l'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche comunali, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. lavori pubblici 9 maggio 2001. Il termine per il parere di conformità è pari a sessanta giorni. Vale il principio del silenzio diniego;

d) la verifica dei requisiti e dei criteri per la localizzazione dei nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali e del D.M. Lavori Pubblici 9 maggio 2001;

e) la definizione del piano operativo dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle priorità indicate dal Comitato provinciale di coordinamento e dall'ARPA Puglia, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

3. Il Comitato Provinciale di Coordinamento formula il programma dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle specifiche e motivate priorità individuate sul territorio. Tale programmazione deve essere concordata con l'ARPA Puglia, che predispone il piano operativo annuale.

4. Le province e le città metropolitane, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), esercitano le funzioni di pianificazione di area vasta e di individuazione degli assetti generali del territorio. Il territorio provinciale, ovvero l'area metropolitana, costituisce l'unità base per il coordinamento tra la politica di gestione ambientale, di sicurezza e di sviluppo produttivo, al fine di ricomporre le scelte locali rispetto a un quadro coerente di livello territoriale più ampio.

#### Art. 4 Funzioni Comunali

1. Ferme restando le funzioni comunali disciplinate dalla l.r. 20/2001 e s.m.i. sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni derivanti dai piani di emergenza esterni di cui all'articolo 6, dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dall'articolo 4 del D.M. lavori pubblici del 9 maggio 2001 per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

b) la diffusione delle informazioni alla popolazione sulle attività a rischio di incidente rilevante secondo quanto disposto dall'articolo 22, commi 4 e 5, del d.lgs. 334/1999;

c) l'esercizio delle attività connesse alla gestione delle emergenze, per le funzioni di propria competenza, previste nel Piano di emergenza esterno (PEE) di cui all'articolo 7.

2. I comuni provvedono all'adozione di opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua generato dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso, in considerazione dell'applicazione del d.p.r. 447/1998 e delle competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti sia dalla legge urbanistica, sia dalle leggi regionali di settore, sia dalla conclusione dei procedimenti autorizzativi volti alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, rientranti anche nell'ambito di applicazione del d.lgs. 334/1999, così come disciplinato dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I comuni provvedono allo sviluppo dell'elaborato tecnico "Rischi di incidenti rilevanti (RIR)" al fine di individuare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto delle problematiche territoriali, infrastrutturali derivanti dalla presenza di stabilimenti di cui agli articoli 6 ed 8 del d.lgs. 334/1999 e di stabilimenti con possibilità di generazione di effetto domino, nonché di aree a elevata concentrazione industriale, e garantire il controllo dell'urbanizzazione.

4. L'elaborato tecnico RIR di cui al comma 3 deve essere inserito tra gli strumenti urbanistici e deve essere redatto secondo quanto previsto dall'allegato al D.M. Lavori Pubblici del 9 maggio 2001, in attuazione dell'articolo 14 del d.lgs. 334/1999.

5. L'elaborato tecnico RIR deve essere collegato e integrato al PTCP, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 267/2000, per quanto attiene la determinazione degli assetti generali del territorio, e deve osservare i criteri espressi dal D.M. Lavori Pubblici 9 maggio 2001, a norma dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 334/1999.

6. I comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, in coerenza con gli indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG), di cui al DRAG, nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, devono, in ogni caso, tener conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

7. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica che tenga conto dell'elaborato tecnico RIR, sono soggette al parere tecnico del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999.

8. I comuni e gli uffici territoriali del Governo possono promuovere, nei casi previsti dal D.M. lavori pubblici del 9 maggio 2001, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

#### Art. 5 Effetto Domino

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma degli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso d.lgs. 334/1999 per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 334/1999.

2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al Prefetto e alla provincia territorialmente competente, entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 334/1999.

3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono scambiare tra loro le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi rapporti di sicurezza, i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza interni e procedere alla diffusione delle informazioni alla popolazione.

4. Il Comitato Tecnico Regionale, di cui all'articolo 8, accerta che avvenga lo scambio fra i gestori delle informazioni di cui al comma 3 e che gli stessi cooperino nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.

#### Art. 6 Piano Regionale di Intervento

1. La Giunta regionale individua e perimetra le aree a elevata concentrazione di stabilimenti di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 334/1999 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/99, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al c. 1, predispongono, anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell'area, secondo le procedure di cui all'articolo 13, c. 2, lettera b), del medesimo d.lgs. 334/1999 e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati.

3. La Giunta Regionale, sulla base dello studio di sicurezza integrato e sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, approva un piano di intervento sovraordinato avente a oggetto le misure atte a minimizzare i fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1, compatibilmente con le attitudini produttive del territorio, entro centocinquanta giorni dalla data di trasmissione dello studio di sicurezza integrato.

4. Il piano regionale di intervento è soggetto a riesame a intervalli di tempo non superiori a cinque anni al fine di procedere ai necessari aggiornamenti. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 2 forniscono alla Regione e al Comitato tecnico regionale tutte le informazioni utili per le modifiche del piano.

5. Relativamente alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate "aree a elevato rischio di crisi ambientale" con i decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, dichiarazione confermata con la presente legge, il piano di intervento previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), del d.lgs. 334/1999, costituisce parte integrante

del piano di risanamento dell'area da predisporre ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del d.lgs. 112/1998.

#### Art.7 Piano di Emergenza Esterna

1. La Giunta regionale adotta l'elenco degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999 per i quali è necessario redigere il PEE, da approvare secondo i seguenti criteri di priorità: a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare origine a emissioni di sostanze tossiche in caso di incidenti; b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio che tenga conto della presenza di elementi di vulnerabilità, con particolare riguardo a insediamenti o aree contraddistinte da elevata concentrazione di persone e dalla presenza di infrastrutture che possano incidere sull'efficacia del piano di emergenza esterno e di protezione civile; c) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

2. Ai fini del perfezionamento delle procedure di cui all'articolo 20, comma 3, per la redazione e approvazione dei PEE di cui al comma 1, nonché dei PEE d'area per le aree a elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 334/1999, la Regione stipula apposita intesa con gli uffici statali che cedono le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante fino all'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. La Regione, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali competenti, con il supporto tecnico-scientifico dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA Puglia territorialmente competenti e degli enti e organismi che concorrono nella gestione delle emergenze, cooperano per le attività di pianificazione dell'emergenza e di post-emergenza, sulla scorta delle informazioni fornite dai gestori di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 2, dello stesso decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza e allo studio di sicurezza integrato dell'area, ove disponibile. Per quanto attiene gli stabilimenti di cui all'articolo 6 del d.lgs. 334/1999, il PEE è redatto sulla scorta delle informazioni di cui all'articolo 12 della presente legge e dell'articolo 12 del d.lgs. 334/1999.

4. I gestori degli stabilimenti interessati, entro sessanta giorni dalla definizione dell'elenco di cui al comma 1, trasmettono alla Regione e al Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8 tutte le informazioni necessarie alla pianificazione dell'emergenza e le valutazioni relative all'analisi di rischio condotte sia per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 sia per quelle di cui all'articolo 6 del d.lgs. 334/1999.

5. Il PEE è riesaminato a intervalli di tempo non superiori a tre anni, secondo quanto previsto all'articolo 16, tenendo conto dei cambiamenti, impiantistici e gestionali, avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici, dell'evoluzione normativa e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti.

6. Dell'approvazione e delle modifiche del PEE è data comunicazione anche al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della protezione civile. I piani già approvati dagli uffici territoriali del governo prima della data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino allo scadere del termine dei tre anni previsto per il loro riesame.

7. Il PEE è elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, del d.lgs. 334/1999, con gli scopi di cui al comma 2 e secondo le procedure di adozione e di aggiornamento di cui ai commi 4 e 4 bis dell'articolo 20 del medesimo decreto.

8. Ai verificarsi di un incidente rilevante valgono le disposizioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 334/1999.

Nel corso dell'anno 2010 sono state emanate due Deliberazioni di Giunta Regionale per quanto riguarda le verifiche ispettive di competenza della Regione, presso gli stabilimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05.

La **D.G.R. n. 801 del 23 marzo 2010**, BURP n. 64 del 12.04.2010, che dà **avvio alle attività di controllo** finalizzate ad accertare l'adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 238/05 non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza e delega ARPA Puglia quale Autorità di controllo.

La successiva **D.G.R. n. 1553 del 05 luglio 2010**, BURP n. 120 del 14/07/2010 istituisce **l'Elenco Regionale degli stabilimenti** a rischio di incidente rilevante e **Linee di indirizzo per l'effettuazione delle attività di controllo** finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 238/05.

Ai sensi di tale Deliberazione, ARPA Puglia:

- concorda con la Regione, Servizio Rischio Industriale, il calendario del primo ciclo delle verifiche ispettive, nel rispetto dei criteri di priorità;
- riceve dai gestori degli stabilimenti, a valle della comunicazione di avvio della verifica ispettiva, l'analisi dell'esperienza operativa, le informazioni sull'analisi di sicurezza, i vettoriali dello stabilimento, dei centri di pericolo e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall'analisi di rischio effettuata;
- redige il rapporto finale di verifica e lo trasmette alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti e al MATTM;
- comunica alla Regione, ai fini degli adempimenti in capo alla Regione previsti dal comma c-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 238/05, tutte le informazioni relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale acquisite nello svolgimento dei compiti d'istituto.

Nel corso dell'anno 2010, ARPA Puglia ha dato avvio alle prime verifiche ispettive presso gli stabilimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05, conformemente alla normativa nazionale e regionale e in particolar modo alle D.G.R. n. 801 del 23.03.2010 e DGR n. 1553 del 05.07.2010.

## Quadro sinottico indicatori

Subtematica	Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
<b>Attività a Rischio di Incidente Rilevante</b>	Numero e Distribuzione Geografica degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	D-S	ISPRA, MATTM, VV.F.
	Tipologia di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	D-S	ISPRA, MATTM, VV.F.
<b>Attività di Vigilanza e Controllo degli Stabilimenti RIR presenti in Puglia</b>	Numero e Tipologia di Attività Istruttoria ed Attività Ispettiva ex art. 25 del D.Lgs. 238/05	R	ISPRA, MATTM
<b>Attività di Pianificazione e Gestione delle Emergenze</b>	Numero e Tipologia di Incidenti Rilevanti in Puglia	P	Uffici Territoriali di Governo
	Piani di Emergenza Esterna	R	Uffici Territoriali di Governo


### Attività a Rischio di Incidente Rilevante in Puglia

Tra le regioni meridionali con il maggior numero di attività a rischio di incidente rilevante la Puglia si colloca al terzo posto dopo la Sicilia e la Campania. Su scala nazionale troviamo la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana ed il Lazio. Nel quadriennio 2007 – 2010 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono lievemente diminuiti fino a contarne, nel 2009, così come nel 2010, n. 41, circa il 3,7 % del dato nazionale.

Si evidenzia una criticità circa la determinazione dei quantitativi di sostanze trattate all'interno degli Stabilimenti di cui agli articoli 8 e 6 del D.Lgs. 238/05 connesso all'aggiornamento di questo dato per il 2010, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 238/05, in quanto, ad oggi, non sono state ancora concluse le attività istruttorie su alcuni Rapporti di Sicurezza, aggiornati dai gestori ai sensi del D.Lgs. 238/05, a cura del Comitato Tecnico Regionale.

### Attività a Rischio di Incidente Rilevante

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Numero e Distribuzione Geografica degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	D-R	ISPRA (ex. APAT) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio E del Mare (MATTM)

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Individuazione degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante connesso all'uso di determinate sostanze pericolose	**	2007 2008 2009 2010	R		

La presenza di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante è espressa dal numero complessivo regionale e dalla densità su scala provinciale e comunale, nonché dalla distribuzione degli stessi in funzione della tipologia di adempimento ai sensi del D.Lgs. 238/05: Relazione, Notifica, Rapporto di Sicurezza.

Al fine di quantificare la presenza di Attività a Rischio d'Incidente Rilevante presenti sul territorio pugliese, in riferimento ai limiti imposti dal D.Lgs. 238/05, nel presente studio, sono stati considerati tutti gli stabilimenti afferenti agli articoli 6/7 e 8 del citato decreto. Sono stati tralasciati, in questa

valutazione, quelli afferenti all'art. 5 comma 2 a causa della difficoltà riscontrata nel reperimento dei dati.

Nel 2007 gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante sul territorio regionale ammontavano a n. 46, di cui 28 soggetti alla notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05 e 18 soggetti alla notifica completa di Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 8. (Tabella 1). A tal proposito, si fa presente che non risultava più soggetta a notifica di cui all'art. 8 del D.Lgs. 238/05 un deposito di gas liquefatti (Comune di Brindisi) e che contestualmente risulta presente un nuovo deposito di gas liquefatti (Comune di Brindisi).

PROVINCE	ART. 6	Percentuale sul Totale Regionale	ART. 8	Percentuale sul Totale Regionale	TOTALE	TOTALE %
<b>Bari</b>	11	39,29	7	38,89	18	<b>39,13</b>
<b>Brindisi</b>	6	21,43	2	11,11	8	<b>17,39</b>
<b>Foggia</b>	5	17,86	2	11,11	7	<b>15,22</b>
<b>Lecce</b>	2	7,14	3	16,67	5	<b>10,87</b>
<b>Taranto</b>	4	14,29	4	22,22	8	<b>17,39</b>
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>100,00</b>	<b>18</b>	<b>100,00</b>	<b>46</b>	<b>100,00</b>

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Nel 2008 le attività a Rischio di Incidente Rilevante, soggette agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 238/05, presenti sul territorio regionale erano 44. (Tabella 2). Tale diminuzione è stata di tipo formale, ma non sostanziale poiché determinata dal fatto che, dal 2008, nel polo industriale di Taranto tre stabilimenti in art. 8 hanno un gestore unico.

PROVINCE	ART. 6	Percentuale sul Totale Regionale	ART. 8	Percentuale sul Totale Regionale	TOTALE	TOTALE %
<b>Bari</b>	11	39,29	7	43,75	18	<b>40,91</b>
<b>Brindisi</b>	6	21,43	2	12,50	8	<b>18,18</b>
<b>Foggia</b>	5	17,86	2	12,50	7	<b>15,91</b>
<b>Lecce</b>	2	7,14	3	18,75	5	<b>11,36</b>
<b>Taranto</b>	4	14,29	2	12,5	6	<b>13,64</b>
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>100,00</b>	<b>16</b>	<b>100,00</b>	<b>44</b>	<b>100,00</b>

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Nel 2009 si è registrata un'ulteriore diminuzione del numero di stabilimenti RIR, che risulta essere pari a 41, di cui 25 soggetti agli adempimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 238/05 e 16 soggetti a quanto disposto dall'art. 8 del citato decreto (Tabella 3). Tale diminuzione è di tipo formale, ma non sostanziale poiché è stata determinata dal fatto che, dal 2008, nel polo industriale di Taranto tre stabilimenti in art. 8 hanno un gestore unico. Infatti non risultavano più soggetti a notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05 due stabilimenti siti nella provincia di Foggia; in particolare, uno stabilimento di distillazione di vini e sottoprodotti agricoli della vinificazione sito nel comune di Carapelle ed un deposito di oli minerali ubicato nel comune di Cerignola. Inoltre, dai dati del MATTM aggiornati ad ottobre 2009, si rileva che non risulta più in esercizio anche uno stabilimento di lavorazione di prodotti oleari sito nel comune di Francavilla Fontana (Provincia di Brindisi).



Tabella 3 - Distribuzione Provinciale delle Attività RIR in Puglia nell'anno 2009.

PROVINCE	ART. 6	Percentuale sul Totale Regionale	ART. 8	Percentuale sul Totale Regionale	TOTALE	TOTALE %
<b>Bari</b>	11	44%	7	44%	18	<b>44%</b>
<b>Brindisi</b>	5	20%	2	13%	7	<b>17%</b>
<b>Foggia</b>	3	12%	2	13%	5	<b>12%</b>
<b>Lecce</b>	2	8%	3	19%	5	<b>12%</b>
<b>Taranto</b>	4	16%	2	13%	6	<b>15%</b>
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Nel 2010 il numero totale degli stabilimenti RIR risulta essere pari a 41, di cui 26 soggetti agli adempimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 238/05 e 15 soggetti a quanto disposto dall'art. 8 del citato decreto (Tabella 4).

Quindi il numero è complessivamente invariato rispetto il 2009, con le uniche modifiche consistenti nella chiusura di uno stabilimento in art. 8 (deposito di GPL) sito in provincia di Bari e nell'apertura di uno stabilimento in art. 6 (deposito di GPL) sito in provincia di Foggia.

Tabella 4 - Distribuzione Provinciale delle Attività RIR in Puglia nell'anno 2010.

PROVINCE	ART. 6	Percentuale sul Totale Regionale	ART. 8	Percentuale sul Totale Regionale	TOTALE	TOTALE %
<b>Bari</b>	11	43%	6	40%	17	<b>41%</b>
<b>Brindisi</b>	5	19%	2	13%	7	<b>17%</b>
<b>Foggia</b>	4	15%	2	13%	6	<b>15%</b>
<b>Lecce</b>	2	8%	3	21%	5	<b>12%</b>
<b>Taranto</b>	4	15%	2	13%	6	<b>15%</b>
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)


La distribuzione geografica provinciale degli stabilimenti a rischio, nel 2010, conferma Bari quale provincia caratterizzata dal maggior numero di stabilimenti pari a 17, seguita da Brindisi con 7, da Taranto e Foggia con 6 e infine da Lecce con 5.

Tuttavia, è sicuramente importante precisare che nelle aree industriali di Taranto e di Brindisi insistono importanti industrie di processo. Tali tipologie di impianti hanno una pericolosità intrinseca sicuramente più elevata rispetto ai depositi, peraltro spesso delocalizzati, presenti nelle restanti province della regione.

A tal proposito, inoltre, è necessario precisare che la diminuzione del numero di impianti, soggetti agli adempimenti di cui al D.Lgs. 238/05, relativi al territorio della provincia di Taranto, che da 8, nel 2007, è passato a 6, nel 2009 e 2010, non è dovuta alla cessazione delle attività degli impianti, bensì al passaggio sotto un unico gestore di tre impianti, quali la Raffineria di Taranto, il Deposito di Gas Liquefatti ed il Deposito di Oli Minerali.

La stima numerica complessiva, relativa all'anno 2010, è quella riportata nelle tabelle sottostanti. I dati sono a cura del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale – Divisione VI – Rischio Industriale – Prevenzione e Controllo Integrato dell'Inquinamento.

Figura 1 - Distribuzione Provinciale degli Stabilimenti RIR in Puglia nell'anno 2010.



Dal confronto con il dato nazionale emerge che in Puglia vi sono circa il 4,49 % degli impianti in art. 6 e circa il 2,85% degli impianti in art. 8. La percentuale aggregata degli art. 6 e 8 è di circa il 3,7 %.

Analizzando, infine, la distribuzione geografica degli stabilimenti a rischio per Comune nel quadriennio 2007-2010, si nota che i comuni con più di quattro stabilimenti a rischio sono quelli di Taranto (n. 8 nel 2007, n. 6 nel 2008, n. 6 nel 2009, n. 6 nel 2010), Brindisi (n. 6 nel 2007, n. 6 nel 2008, n. 6 nel 2009, n. 6 nel 2010) e Bari (n. 4 2007, n. 4 nel 2008, n. 4 nel 2009, n. 3 nel 2010).


Tabella 5 - Distribuzione degli Stabilimenti RIR per Comune al 31.10.2010

Province	Comuni	Art. 6	Art. 8	Totale
<b>Bari</b>		<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
	Acquaviva delle Fonti	1	-	1
	Bari	1	2	3
	Barletta	2		2
	Bitetto	1	-	1
	Capurso	1	-	1
	Corato	2	-	2
	Grumo Appula	-	1	1
	Palo del Colle	-	2	2
	Rutigliano	1	-	1
	Sannicandro di Bari	-	1	1
	Trani	1	-	1
	Valenzano	1	-	1
<b>Brindisi</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
	Brindisi	4	2	6
	Fasano	1	-	1
<b>Foggia</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
	Apricena	1	-	1
	Cerignola	1	-	1
	Foggia	-	1	1
	Manfredonia	1	-	1
	San Giovanni Rotando	-	1	1
	San Nicandro Garganic	1	-	1
<b>Lecce</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
	Campi Salentina	-	1	1
	Lecce	-	2	2
	Lizzanello	1	-	1
	Morciano di Leuca	1	-	1
<b>Taranto</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
	Taranto	4	2	6
<b>Totale</b>		<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

### Tipologia di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Tipologie di Attività RIR	D-S	ISPRA (ex. APAT) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio E del Mare (MATTM)

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Individuazione dei Quantitativi di Sostanze e Preparati Pericolosi negli Stabilimenti a RIR	***	2007 2008 2009 2010	R		

Le *tipologie di attività a rischio* d'incidente rilevante presenti in Puglia nel quadriennio 2007-2010 confermano quanto evidenziato nell'RSA 2009, ossia un maggiore peso attribuibile ai depositi delle sostanze pericolose rispetto agli impianti di processo.

Tabella 6 - Distribuzione per Tipologia di Processo delle Attività RIR in Puglia.

Attività RIR	2007	2008	2009	2010
Stabilimento Chimico o Petrolchimico	3	4	4	4
Deposito gas liquefatti	16	14	14	14
Raffinazione petrolio	1	1	1	1
Deposito di oli minerali	9	4	3	3
Deposito di Fitofarmaci	3	3	3	3
Distillazione	3	3	2	2
Produzione e/o deposito di Esplosivi	5	9	9	9
Centrale Termoelettrica	2	1	1	1
Galvanotecnica	1	1	1	1
Produzione e/o deposito di gas tecnici	1	1	1	1
Acciaierie e impianti metallurgici	1	1	1	1
Impianto di trattamento/Recupero	0	1	1	1
Altro	1	1	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Dalla Tabella 6 è possibile osservare che il maggior numero di stabilimenti RIR presenti nel territorio regionale sono depositi, in particolare quelli di gas liquefatti e di oli minerali, dislocati prevalentemente nella provincia di Bari, seguono gli stabilimenti per la produzione e/o deposito di esplosivi.

I depositi di Gpl risultano circa il 34 % del numero complessivo. Si osserva, inoltre, che nelle due aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto sono dislocati rispettivamente ben 13 stabilimenti. Tali aree costituiscono poli industriali di notevole importanza, in cui si trovano impianti di processo complessi: il Polo Petrolchimico - Energetico a Brindisi ed il polo Siderurgico – Petrolifero – Energetico a Taranto.

Pertanto, è possibile affermare che il “numero” di impianti non è un indicatore di pericolosità adeguato se non venisse valutato in relazione alla complessità del processo, alle dimensioni degli impianti ed alle sostanze trattate.

**Tabella 7 - Distribuzione Provinciale degli Stabilimenti RIR in Puglia**

Attività	Bari		Brindisi		Foggia		Lecce		Taranto		Totale		Artt. 6 e 8
	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	
Stabilimento Chimico o Petrochimico	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	4
Deposito gas liquefatti	2	3	0	1	3	1	0	3	1	0	6	8	14
Raffinazione petrolio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Deposito di oli minerali	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3
Deposito di Fitofarmaci	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Distillazione	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Produzione e/o deposito di Esplosivi	2	1	1	0	1	1	2	0	1	0	7	2	9
Centrale Termoelettrica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Galvanotecnica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Produzione e/o deposito di gas tecnici	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Acciaierie e impianti metallurgici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Impianto di Trattamento/Recupero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>TOTALE</b>												41	

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

### Attività di Controllo in Puglia sugli Stabilimenti RIR

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Numero e tipologia di Attività Istruttoria ed Attività Ispettiva ex art. 25 del D.Lgs. 238/05	R	ISPRA (ex. APAT) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Valutazione Quantitativa e Qualitativa dell'Attività Istruttoria ed Ispettiva	*	2010	R	☹️	

Il Sistema di Controllo previsto dal D.Lgs. 238/05, sugli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, prevede l'espletamento di attività istruttoria tecnica e di attività ispettive.

Attualmente, per gli stabilimenti rientranti in art. 8 del D.Lgs. 238/05, le visite ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza sono disposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, mentre le istruttorie sui Rapporti di Sicurezza (RdS) sono svolte dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), peraltro integrato da due esperti dell'ARPA Puglia.

Nel corso dell'anno 2010, l'attività di verifica ispettiva è stata condotta su cinque stabilimenti, rientranti in art. 8 del D.Lgs. 238/05. Nella successiva tabella 8 sono indicati l'ubicazione geografica e l'attività RIR di appartenenza degli stabilimenti verificati.

Inoltre è stato oggetto di verifica ispettiva anche uno stabilimento in art. 6 del D.Lgs. 238/05, su mandato del CTR prima dell'entrata in vigore delle DGR che hanno dato l'avvio alle verifiche da parte della Regione con l'ausilio di ARPA Puglia.

Tabella 8 - Attività Ispettiva (stabilimenti art. 8 D.Lgs. 334/99) condotta nell'anno 2010

ATTIVITÀ RIR	BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO	TOTALE
Stabilimento Chimico o Petrolchimico		1				1
Deposito gas liquefatti	1		1	1		3
Raffinazione petrolio						
Deposito di oli minerali						
Deposito di Fitofarmaci						
Deposito di Tossici						
Distillazione						
Produzione e/o deposito di Esplosivi					1	1
Centrale Termoelettrica						
Galvanotecnica						
Produzione e/o deposito di gas tecnici						
Acciaierie e impianti metallurgici						
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Fonte: ARPA Puglia

Nel corso dell'anno 2010, l'attività istruttoria è stata condotta su sei degli stabilimenti ricadenti in art. 8. Nella successiva tabella 9 sono indicati l'ubicazione geografica e l'attività RIR di appartenenza degli stabilimenti soggetti ad attività istruttoria. Le istruttorie si sono tenute sia per la richiesta di modifiche sostanziali di impianti, avanzate dai gestori, sia che per l'esame dei rapporti preliminari di sicurezza e per il rilascio del nulla osta di fattibilità.

Tabella 9 - Attività Istruttoria (stabilimenti art. 8 D.Lgs. 334/99) condotta nell'anno 2010


ATTIVITÀ RIR	BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO	TOTALE
Stabilimento Chimico o Petrolchimico		1			1	2
Deposito gas liquefatti		1				1
Raffinazione petrolio						
Deposito di oli minerali						
Deposito di Fitofarmaci	1					1
Deposito di Tossici						
Distillazione						
Produzione e/o deposito di Esplosivi						
Centrale Termoelettrica						
Galvanotecnica						
Produzione e/o deposito di gas tecnici						
Acciaierie e impianti metallurgici					1	1
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>5</b>

Fonte: ARPA Puglia

Per quanto riguarda le visite ispettive per gli stabilimenti rientranti in art 6 e 7 del D.Lgs. 238/05, nel corso dell'anno 2010 si è dato avvio alla prima visita ispettiva ai sensi delle D.G.R. n. 801 del 23.03.2010 e DGR n. 1553 del 05.07.2010.

## Numero di Incidenti Rilevanti Verificatisi in Puglia

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Numero di Incidenti Rilevanti verificatisi in Puglia	P	ISPRA (ex. APAT) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio E del Mare (MATTM)

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Abbattimento del numero di incidenti rilevanti, quasi incidenti, malfunzionamenti di impianti ed anomalie di processo	**	2007 2008 2009 2010	R		

Nell'ambito degli Stabilimenti rientranti nella disciplina della Direttiva 2003/105/CE, recepita dal D.Lgs. 238/05, nel corso dell'anno 2010, si è verificato un incidente rilevante in uno stabilimento rientrante in art. 6 del D.Lgs. 238/05.

A seguito dell'accadimento dell'incidente, ARPA Puglia ha svolto una verifica ispettiva presso stabilimento.

## Pianificazione dell'emergenza Esterna

Nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. 238/05 l'ARPA Puglia partecipa alle riunioni dei Comitati Prefettizi provinciali per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterni (PEE) degli Stabilimenti soggetti all'art. 8. Attualmente, dalla documentazione pervenuta, è possibile affermare che detta attività risulta, per i territori di Taranto e Foggia, in ritardo rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 238/05.

La Prefettura di Bari ha ultimato le procedure per la redazione ed adozione dei PEE, la Prefettura di Brindisi ha attivato le procedure di aggiornamento del PEE, tenuto conto di quanto introdotto dal D.Lgs. 238/05 e del D.P.R. del 22.02.2005 "Linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterna di cui all'art. 20, c. 4 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.". La Prefettura di Lecce si è dotata di PEE per i depositi di GPL insistenti sui territori comunali di Lecce e Campi Salentina. Tali strumenti operativi già contemplano le procedure operative indicate dal succitato D.P.R. del 22.02.2005.

Inoltre nell'ambito del D.M.A. n. 293 del 26 maggio 2001, riguardante le modalità di redazione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP), del piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti, l'ARPA Puglia partecipa alle conferenze dei servizi convocate dalle autorità competenti dei porti ed esprime un proprio parere sulla validità del RISP.

## Conclusioni

Ai fini del controllo degli stabilimenti rientranti in art. 8 del D.Lgs. 238/05 siti nella Regione Puglia, ARPA Puglia partecipa stabilmente ed attivamente alle attività del Comitato Tecnico Regionale (CTR) e dei relativi Gruppi di Lavoro presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, con la presenza di due componenti permanenti. ARPA Puglia, tramite propri esperti, è parte integrante di tutti i Gruppi di Lavoro (GdL) del CTR per l'analisi dei Rapporti di Sicurezza (RdS), dei Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e delle modifiche che occorrono presso gli stabilimenti RIR.

ARPA Puglia inoltre, tramite proprio personale specializzato, partecipa alle commissioni ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza nominate dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Tali Commissioni sono formate da un componente ARPA Puglia, un componente dei Vigili del fuoco e un componente dell'INAIL (ex ISPESL).

Ai fini del controllo degli stabilimenti rientranti in art. 6 del D.Lgs. 238/05 siti nella Regione Puglia, nel corso dell'anno 2010 sono state emanate due fondamentali Deliberazioni di Giunta Regionale, D.G.R. n. 801 del 23.03.2010 e DGR n. 1553 del 05.07.2010, che hanno segnato l'avvio delle attività di verifica presso tali stabilimenti.

Le valutazioni di risk analysis derivanti dall'attuale "Impianto Normativo" devono mirare, non solo a quantificare il danno sul territorio derivante da incidenti rilevanti che possano verificarsi durante la realizzazione e gestione di un sistema industriale ed infrastrutturale, ma anche ad individuare e valutare le criticità di funzionamento degli stessi, suggerendo azioni di prevenzione e mitigazione che rendano tale rischio socialmente tollerabile.

Detta attività non potrà che tener conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 238/05 e del D.M. del 9 maggio 2001 emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici, di intesa con il Ministero dell'Interno, dell'Ambiente e dell'Industria, per quel che riguarda la Valutazione dell'Effetto Domino. Detto decreto del 2001, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce, infatti, i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 334 del 7 agosto 1999, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

In tale contesto l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ha intrapreso quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 238/05, in conformità con i principi ed i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee*", ovvero una azione normativa tesa a disciplinare le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*".

Foto

Vittorio Triggiani